

# Combattere la discriminazione razziale

*L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che rientra nel capitolo "Uguaglianza", proibisce qualsiasi forma di discriminazione basata sull'origine etnica o sociale.*

## Contesto

La direttiva 2000/43/CE sull'uguaglianza razziale adottata nel 2000, ha introdotto cambiamenti significativi nel modo in cui la discriminazione razziale viene contrastata all'interno dell'Unione europea. Prima dell'adozione della direttiva soltanto alcuni Stati membri dell'UE avevano adottato leggi e meccanismi dettagliati per combattere il fenomeno della discriminazione razziale e la stragrande maggioranza degli Stati membri ha dovuto apportare importanti modifiche per potersi adeguare alla direttiva.

## Aspetti fondamentali

### Perché è importante contrastare la discriminazione razziale?

I pregiudizi radicati in datori di lavoro o soggetti fornitori di servizi inficiano fortemente la possibilità di molti di prendere parte alla normale vita sociale, per esempio di trovare un lavoro o di

affittare un alloggio. Se un pregiudizio è fondato sull'origine razziale di una persona, intere minoranze etniche possono essere emarginate, con effetti estremamente negativi. Tra gli appartenenti alle minoranze etniche si registrano tendenzialmente maggiori tassi di disoccupazione; inoltre, queste persone trovano occupazione in una gamma limitata di settori come l'edilizia o l'agricoltura, hanno livelli d'istruzione più bassi e vivono in contesti abitativi più poveri rispetto alla media della popolazione.

Si ha discriminazione razziale o etnica quando:

- un individuo subisce un trattamento sfavorevole (per esempio, si vede rifiutare un lavoro);
- rispetto al trattamento che altre persone, in situazioni analoghe, hanno avuto o potrebbero avere;
- a causa della sua origine razziale o etnica.

### Che cosa può fare la direttiva?

La direttiva sull'uguaglianza razziale include disposizioni che:

- proteggono dalla discriminazione razziale nel settore dell'occupazione, nel sistema di previdenza sociale ovvero nell'acquisto di beni o nell'utilizzo di servizi;
- consentono alle vittime di discriminazione di sporgere denuncia;
- supportano le organizzazioni non governative (ONG) e i sindacati nelle attività di assistenza legale alle vittime di discriminazione;
- assicurano che chi commette reati di discriminazione violando la legge sia punito in maniera adeguata;
- impongono ai governi di creare un organismo specializzato per promuovere l'uguaglianza;
- consentono ai governi di creare opportunità per le minoranze che subiscono un trattamento discriminatorio;
- assicurano che le persone siano consapevoli dei propri diritti;
- incoraggiano i datori di lavoro e i sindacati a collaborare nella lotta alla discriminazione.

### Quali effetti ha la direttiva sulle leggi nazionali?

Tutti gli Stati membri dell'UE sono tenuti a recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale. La Commissione europea ha tuttavia ritenuto necessario avviare un dialogo più approfondito con alcuni governi sulla necessità di introdurre ulteriori modifiche legislative.

Quasi tutti gli Stati membri dell'UE hanno creato organismi per la promozione dell'uguaglianza come richiesto. Molti Stati membri hanno fatto un ulteriore passo in avanti assegnando a tali organismi poteri per:

- ascoltare le denunce delle vittime ed emettere decisioni, per esempio in Austria, Danimarca, Paesi Bassi e Ungheria;
- condurre indagini su presunti casi di discriminazione, per esempio in Francia e Svezia;
- adire una corte, per esempio in Belgio, Irlanda e Ungheria.

Oltre a punire la discriminazione, molti Stati membri si sono attivati anche per promuovere il principio di uguaglianza. In Belgio, Finlandia, Ungheria, Svezia e Regno Unito esiste oggi l'obbligo giuridico di verificare e modificare le politiche nazionali che possono essere causa di discriminazione e al contempo promuovere il principio di uguaglianza nella fase di elaborazione delle politiche. Alcuni Stati membri hanno introdotto progetti che migliorano contemporaneamente l'accesso all'istruzione, le condizioni abitative e la formazione professionale.

## La direttiva ha avuto effetti concreti nelle varie realtà?

È difficile definire un quadro complessivo dei progressi compiuti nella lotta alla discriminazione razziale. Sebbene i governi raccolgano informazioni sui loro cittadini in generale, tendenzialmente nell'ambito delle loro indagini non considerano la situazione specifica delle minoranze, ossia non raccolgono **statistiche "disaggragate per le minoranze etniche"**. Pertanto è impossibile descrivere se la situazione sia migliorata in specifici ambiti quali l'occupazione, gli alloggi o l'istruzione.

In alcuni Stati membri dell'UE come la Francia, la Germania e il Portogallo raccogliere statistiche sulle minoranze razziali o etniche è illegale, in parte perché i governi ritengono che identificare un individuo come appartenente a una minoranza sia un'interferenza nella sua vita privata. Tuttavia, ricerche dimostrano che gli appartenenti alle minoranze sono in linea di massima disponibili a fornire informazioni sulla propria etnia in occasione di un censimento, sempre che si possa garantire l'anonimato e tale strumento sia utilizzato per contrastare la discriminazione.

È anche difficile stabilire la frequenza con cui si verificano episodi di discriminazione. Non tutti gli Stati membri producono statistiche sul numero di denunce che hanno specificamente ad oggetto la discriminazione razziale e quando tali informazioni sono disponibili, si registrano percentuali di estremamente alte in alcuni Stati membri ed estremamente basse in altri. Ciò può essere anche dovuto alle differenze nel grado di conoscenza della normativa vigente a livello nazionale.

## Le prospettive future

➤ **L'assenza di dati statistici** impedisce ai governi di comprendere a pieno i problemi che le minoranze devono affrontare nonché le strategie utili a risolvere tali problemi e a migliorare le loro condizioni di vita generali.

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero valutare l'opportunità di raccogliere statistiche disaggregate per le minoranze etniche, sempre nel pieno rispetto della legge sulla privacy e sul trattamento dei dati personali.

➤ **Poche denunce.** Dalla ricerche effettuate è emerso che in molti Stati membri dell'UE le vittime non denunciano le discriminazioni subite. È stata infatti riscontrata una scarsa consapevolezza del proprio diritto alla non discriminazione da parte dei membri delle minoranze razziali o etniche. Inoltre, la stragrande maggioranza di coloro che subiscono discriminazioni non denuncia il fatto perché non sa dove sporgere denuncia, non è al corrente dell'esistenza di organizzazioni che potrebbero fornire assistenza ed è del parere che, anche sporgendo denuncia, la situazione non cambierebbe.

Gli organismi preposti alla promozione dell'uguaglianza dovrebbero disporre di risorse adeguate per contribuire alla diffusione di informazioni sulla direttiva e sulle modalità di denunciarne le violazioni.

➤ **L'ammontare del risarcimento** nei casi di discriminazione razziale varia notevolmente tra i vari Stati membri.

E molto probabile che queste differenze non si possano giustificare semplicemente con la variazione del costo della vita nei diversi paesi. Al contempo, l'ammontare del risarcimento può non essere sufficiente a ripagare le vittime dei danni subiti, e a scoraggiare le persone dal perpetuare atteggiamenti discriminatori.

Gli Stati membri dovrebbero esaminare dunque i risarcimenti previsti e fare in modo che siano adeguati.

➤ **Adire una corte** può essere estremamente costoso e necessitare molto tempo. Sebbene la direttiva preveda che organizzazioni quali le ONG o i sindacati possano aiutare le vittime ad avviare azioni legali, in alcuni Stati membri le norme che stabiliscono quali organizzazioni possono adire un'autorità giudiziaria sono restrittive. Se ne deduce che il numero dei casi in cui tali organizzazioni possono dare un contributo è limitato dalla scarsità delle risorse finanziarie a loro disposizione.

Gli Stati membri potrebbero dunque agevolare tali organizzazioni nella loro attività di assistenza alle vittime intervenendo su tali norme restrittive e stanziando maggiori risorse. Potrebbero inoltre, conferire agli organismi preposti l'autorità per decidere in merito alle denunce e imporre risarcimenti quale forma di risoluzione extragiudiziale della controversia.

➤ **La posizione svantaggiata delle minoranze è dovuta ad alcuni problemi connessi che non possono essere risolti semplicemente rivolgendosi ad un giudice.** Le persone appartenenti alle minoranze spesso vivono in condizioni svantaggiate a causa della loro situazione economica. Spesso sono emarginati dal mercato del lavoro e dai servizi pubblici come l'assistenza sanitaria o l'istruzione. Questi diversi fattori concorrono a creare una situazione che gli individui considerano come difficilmente modificabile. È impossibile risolvere questi problemi rivolgendosi semplicemente ad un giudice e ottenendo un risarcimento. Gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di adottare misure per soddisfare contemporaneamente le esigenze delle minoranze in termini di alloggio, istruzione e assistenza sanitaria.

## Ulteriori informazioni:

La FRA ha pubblicato due relazioni sulla direttiva sull'uguaglianza razziale:

- *The Racial Equality Directive: application and challenges* (La direttiva sull'uguaglianza razziale: applicazione e sfide) (gennaio 2012)
- *Impact of the Racial Equality Directive: Views of trade unions and employers in the European Union* (L'impatto della direttiva sull'uguaglianza razziale: opinioni dei sindacati e dei datori di lavoro nell'Unione europea) (ottobre 2010)

Entrambe le relazioni sono disponibili sul sito Internet dell'FRA:

[http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications\\_en.htm](http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_en.htm)